REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/71 DEL CONSIGLIO

del 24 dicembre 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/71, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2504/71 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971 [3], ha fissato le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto ; che l'articolo 4 di tale regolamento prevede l'applicazione di dette condizioni supplementari a decorrere dal 1° gennaio 1972 ; che, a causa della complessità dei problemi che si pongono in materia, appare impossibile rispettare tale data e che è pertanto opportuno fissare una data ulteriore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 1° gennaio 1972, di cui all'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1599/71, è sostituita da quella del 1° aprile 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 261 del 26. 11. 1971, pag. 1.
[3] GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.